

COMUNE DI PISTOIA

ASSESSORATO ALL'EDUCAZIONE E ALLA FORMAZIONE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3

Approvato con Deliberazione C.C. n° 48 del 21/3/2011

INDICE

PREMESSA

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA’ DEL SISTEMA

ART.3 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

-ART.4 REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO PRIVATO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .RAPPORTI TRA COMUNE E STRUTTURE CONVENZIONATE

TITOLO III

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI, CARATTERISTICHE GENERALI,

STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 5 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 6 - NIDO D'INFANZIA

ART. 7 - CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

ART. 8- CENTRO GIOCO EDUCATIVO

ART. 9 - NIDO DOMICILIARE

ART. 10- ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

ART. 11. NIDO AZIENDALE

TITOLO IV

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.12 – INFORMAZIONE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.14- UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.15 – DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.17 – FREQUENZA

ART.18 – RETTE

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19 - COORDINAMENTO TECNICO-PEDAGOGICO

ART. 20 - L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI INSERITI NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'OFFERTA

ART.21- FORMAZIONE PERMANENTE

ART.22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 23 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.24 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 25 - PERIODO DI VALIDITÀ, RINNOVO, DECADENZA AUTORIZZAZIONE

ART.26 – ACCREDITAMENTO

ART. 27 - PERIODO DI VALIDITÀ, RINNOVO E REVOCA ACCREDITAMENTO

ART.28– VIGILANZA

ART. 29 – SANZIONI

TITOLO VIII
NORME FINALI
ART. 30– NORMA FINALE

PREMESSA

Il Comune di Pistoia riconosce la necessità:

1. di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0/3 anni in tutto il territorio comunale.
2. di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali condizioni di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/3.

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 32 del 26/07/02 e conseguente normativa, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Pistoia nella direzione di un sistema pubblico integrato.

2) Il Comune di Pistoia riconosce come tipologie d'intervento rivolte ai bambini 0–3 anni quelle previste dalla legge di settore che comprendono sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini .Tali servizi sono classificati in:

a) Nido d'infanzia,

b) Servizi integrativi : Centro dei bambini e dei genitori, Centro Gioco educativo,

c)Nido domiciliare,

d) Nido aziendale

3) Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia i servizi di custodia, comunque denominati, ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Fermo restando che tali servizi devono assicurare la tutela della sicurezza, l'igiene, la salute dei bambini e non possono prevedere l'affidamento dei bambini al di sotto dei tre anni.

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITÀ DEL SISTEMA

- 1) I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
- 2) La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali

competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

- 3) La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi
- 4) Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
- 5) Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell'infanzia.
- 6) I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.

ART.3 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

- 1) Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui al comma 2 del articolo 1 del presente regolamento e in particolare da:
 - a- Nido di infanzia
 - b- Centro dei bambini e dei genitori
 - c- Centro gioco educativo
 - d- Nido domiciliare
 - e- Nido aziendale

- 2) Il sistema pubblico integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati e del privato sociale accreditati.

- 3) La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva delle diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

- 4) Il Comune di Pistoia, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del

presente regolamento.

Art 4 REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO PRIVATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA RAPPORTI TRA COMUNE E STRUTTURE CONVENZIONATE

- 1) Il comune di Pistoia partecipa alla realizzazione del sistema integrato di servizi educativi alla prima infanzia
- 2) Il comune di Pistoia promuove la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione per la prima infanzia.
- 3) Il comune di Pistoia favorisce la diffusione sul territorio di competenza di servizi rivolti alla prima infanzia mediante:
 - a. la gestione diretta dei servizi per la prima infanzia
 - b. la gestione indiretta di servizi per la prima infanzia in tutte le forme consentite dalla vigente normativa
 - c. il convenzionamento di servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati.
- 4) Il Comune di Pistoia, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema integrato pubblico privato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i soggetti privati accreditati attivi sul proprio territorio.
- 5) Tali rapporti prevedono interventi economici da parte del Comune di Pistoia a sostegno delle famiglie per favorire l'accesso ai servizi educativi del territorio, con l'erogazione di contributi

calcolati in base ISEE finalizzati alla copertura del costo del servizio, per il numero dei posti convenzionati.

- 6) Il Comune di Pistoia al fine di garantire parità nei requisiti di accesso a tutti gli utenti dei servizi comunali e privati accreditati convenzionati stabilisce i criteri per la definizione di:
 - a. la graduatoria comunale unica per la gestione delle ammissioni in relazione al numero dei posti convenzionati
 - b. modalità omogenea di partecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio
 - c. modalità di pagamento a carico del Comune del contributo erogato a sostegno delle famiglie
 - d. modalità di rendicontazione a carico del servizio convenzionato
- 7) I soggetti privati accreditati per ottenere la convenzionabilità devono avere svolto l'attività per almeno due anni scolastici in forma autonoma e con parere positivo espresso dal Servizio Educazione e Formazione.
- 8) Possono ottenere la convenzionabilità i soggetti privati accreditati di cui ai commi 4 e 5 che sono in possesso di requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della continuità della convenzione e a tutela della famiglie utenti.
- 9) Possono ottenere la convenzionabilità i soggetti privati accreditati di cui ai commi 4 e 5 che conformano il costo del servizio da loro erogato nell'ambito dei limiti individuati dalla Regione Toscana e dal Comune di Pistoia.
- 10) Costituiscono titoli preferenziali per la stipula delle convenzioni i seguenti criteri:
 - a. La disponibilità a progettare e perseguire percorsi di continuità 0/6
 - b. La gestione di ulteriori servizio socio-educativi
- 11) I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune di Pistoia
 - b. tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale operante nei servizi per la prima infanzia, progettata dal Comune di Pistoia
- 12) La Giunta stabilisce ogni anno i termini e i contenuti delle convenzioni, tenuto conto dei bisogni del territorio e delle risorse economiche disponibili, e di ulteriori e cogenti valutazioni.
- 13) Il servizio educativo decade dalla convenzione con decorrenza immediata qualora perdesse i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO, o in violazione dei termini della vigente convenzione.

TITOLO III

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI, CARATTERISTICHE GENERALI, STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 5 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

- 1) I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in locali a ciò destinati e nei quali la parte destinata al servizio è separata da altre attività.
- 2) Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
- 3) Le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali, come previsto da vigente normativa.
- 4) Il Comune valuta, recepiti i pareri tecnici necessari, in fase di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
- 5) I locali, gli edifici o le loro porzioni, utilizzati per le attività educative di cui trattasi devono rispettare le zonizzazioni e gli standard urbanistici ed edilizi, ed igienico sanitari previsti dalle norme vigenti.
- 6) Tali attività educative, configurandosi come funzioni di “servizio pubblico o di interesse pubblico”,

potranno essere localizzate esclusivamente nelle aree ove è ammessa la destinazione direzionale, ad esclusione:

- a) dei nidi domiciliari (per i quali vale quanto riportato nel successivo art.9),
- b) dei nidi aziendali, che si possono collocare nei tessuti produttivi nei limiti previsti dal successivo art. 11. e dalla vigente normativa

- 7) I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica ed assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
- 8) Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
- 9) Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e debitamente delimitate da recinzioni.

ART. 6- NIDO D'INFANZIA

1) Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età da tre mesi a tre anni.

2) Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

a. Servizi generali;

b. Cucina interna dedicata alla preparazione del pasto se il nido d'infanzia accoglie bambini fino al primo anno di età, oppure, ove il nido accolga solo bambini di età superiore all'anno, apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni;

c. Spazi riservati ai bambini;

d. Spazi riservati agli adulti (personale del nido e genitori).

3) Nel caso in cui il nido d'infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo restando che per i bambini fino al primo anno di età il pasto deve essere necessariamente preparato all'interno del nido d'infanzia.

4) Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

a. gioco;

b. pranzo;

c. riposo;

d. cambio e servizi igienici.

Le aree indicate alla lettera a., b. c. possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere comunque previste zone separate per il pranzo e per il riposo.

5) Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

6) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b. spogliatoi,
- c. servizi igienici.

7) La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.

Ove si accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni il servizio può essere autorizzato se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

8) Il Comune di Pistoia definisce il dimensionamento della superficie esterna di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno del perimetro del centro storico, così come definita dall'art 14 comma 7 del vigente regolamento e dagli strumenti urbanistici vigenti.

9) Il nido d'infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati netti moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti, calcolati ai sensi del successivo comma 10, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

Per il calcolo della proporzione tra spazio e bambino si considerano le aree relative alle seguenti funzioni : gioco, pranzo, riposo. Per quanto concerne le caratteristiche edilizie urbanistiche e igienico sanitarie ulteriori si fa riferimento ai regolamenti e alle normative vigenti

10) La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati ogni 30 bambini.

11) La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali ed organizzative del contesto di riferimento, la ricettività del nido è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

12) L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Il Comune di Pistoia definisce l'orario di apertura e di chiusura di questo servizio, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo.

13) La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio,

è di un'educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore ai diciotto mesi, la proporzione non è inferiore ad un'educatrice ogni/ nove bambini (1/9).

Per tutto l'orario di funzionamento deve essere comunque assicurata la presenza di due operatori, di cui almeno una insegnante.

ART. 7 - CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

- 1) Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da zero mesi a tre anni accompagnati da un genitore o da un adulto che rimane nel servizio, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
- 2) Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a. Servizi generali;
 - b. Spazi riservati ai bambini;
 - c. Spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori o adulti accompagnatori);
- 3) Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a. gioco;
 - b. cambio e servizi igienici.

- 4) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b. spogliatoi;
 - c. servizi igienici.
- 5) La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura. Ove si accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni il servizio può essere autorizzato se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.
- 6) Il Comune di Pistoia definisce il dimensionamento della superficie esterna di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del perimetro del centro storico, così come definita dall'art 14 comma 7 del vigente regolamento e dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 7) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
- 8) Il Centro Bambini e genitori deve possedere una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati netti moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti. Per il calcolo della proporzione tra spazio e bambino si considerano le aree relative alle seguenti funzioni : gioco, e quelli riservati alle zone per i colloqui, riunioni di lavoro individuale e in gruppo. Per quanto concerne le caratteristiche edilizie urbanistiche e igienico sanitarie ulteriori si fa riferimento ai regolamenti e alle normative vigenti

- 9) La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati ogni 30 bambini
- 10) L'orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
- 11) La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore ad un'educatrice ogni nove bambini (1/9) , calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
- 12) Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore ad un'educatrice ogni dodici bambini (1/12).
- 13) Quando il percorso di familiarizzai zone e di collaborazione tra educatori e adulti accompagnatori si è consolidato, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco , la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di 1 ogni 20 bambini.

ART. 8- CENTRO GIOCO EDUCATIVO

- 1) Il Centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da diciotto mesi a tre anni, con turni organizzati secondo il criterio di massima flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana anche senza la presenza dei genitori.
- 2) Il centro può erogare il servizio di mensa e non si effettua il riposo pomeridiano.
- 3) Gli spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:
 - a. Servizi generali;
 - b. Spazi riservati ai bambini;
 - c. Spazi riservati agli adulti (personale del centro, genitori o adulti accompagnatori);
- 4) Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
 - a- gioco
 - b- cambio e servizi igienici
 - c- pranzo
- 5) Le aree indicate al punto a) e c) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli

alimenti.

- 6) Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
- 7) Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
 - a- zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b- spogliatoi;
 - c- servizi igienici.
- 8) La superficie degli spazi esterni del Centro gioco educativo non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura. Ove si accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni il servizio può essere autorizzato se sussiste la disponibilità di spazi di verde, facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.
- 9) Il Comune di Pistoia definisce il dimensionamento della superficie esterna di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno del perimetro del centro storico, così come definita dall'art 14 comma 7 del vigente regolamento e dagli strumenti urbanistici vigenti
- 10) Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di 50, bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

- 11) Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media , è di 4 metri quadrati. .Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo. Per quanto concerne le caratteristiche edilizie urbanistiche e igienico sanitarie ulteriori si fa riferimento ai regolamenti e alle normative vigenti
- 12) La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati ogni 30 bambini.
- 13) L'orario di apertura del Centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
- 14) La permanenza giornaliera del bambino nel Centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.
- 15) La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni nove bambini (1/9) , calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
- 16) Per tutto l'orario di funzionamento deve essere comunque assicurata la compresenza di due operatori, di cui almeno una insegnante.

ART. 9 - NIDO DOMICILIARE

- 1) Il nido domiciliare è un servizio educativo ospitato :
 - presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile;
 - presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
- 2) L'unità immobiliare – con destinazione d'uso di civile abitazione – che accoglie il servizio deve essere provvisto di abitabilità conforme alle vigenti normative in materia. Le parti condominiali devono essere a norma secondo le disposizioni in vigore.
- 3) Il titolare della attività deve essere in possesso di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale per lo svolgimento della attività.
L'autorizzazione all'attività ancorché debitamente rilasciata lascia salvi i diritti di terzi.
- 4) Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque (5) bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.
- 5) Se non in unità immobiliare esclusivamente dedicata al servizio, lo spazio destinato ai bambini deve essere adeguatamente individuato e funzionalmente autonomo.
- 6) Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non deve essere inferiore a 4 metri quadrati per ogni bambino accolto e deve essere suddiviso in almeno due ambienti polifunzionali, uno destinato a gioco/pranzo e l'altro destinato a gioco/riposo. Gli ambienti, comprese

le zone di servizio, devono essere attrezzati con arredi e materiali a misura di bambino, conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene.

7) L'unità immobiliare che accoglie il Nido domiciliare deve essere dotata di un bagno e di una cucina adeguatamente e funzionalmente attrezzati per dimensioni e attrezzature al numero di bambini accolti dal servizio.

8) I pasti ai bambini utenti del Nido domiciliare devono essere prodotti e/o somministrati sulla base di tabelle dietetiche redatte elaborate da personale sanitario competente (medico - dietista) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. N°3 . L'educatore (od altro operatore) addetto alla preparazione e/o somministrazione del pasto ai bambini deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

9) Se non in unità immobiliare esclusivamente dedicata al servizio, la cucina del Nido domiciliare:

- durante l'orario di funzionamento dello stesso, non può svolgere funzioni promiscue (non può essere cucina della famiglia o dell'educatore che risiede nell'immobile) ;
- deve essere dotata di frigo per il mantenimento distinto e separato dagli alimenti destinati ai bambini.

ART. 10 ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

- 1) Gli operatori che gestiscono nidi domiciliari devono fare parte dell' Elenco Comunale degli Educatori Domiciliari istituito dal Comune di Pistoia , secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di settore.
- 2) Costituiscono requisiti per l'iscrizione all' elenco di cui al precedente comma da parte di persone:
 - a. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia”;
 - b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore effettuate in uno stesso anno;
 - c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.
- 3) Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e cooperative:
 - a. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia”;
 - b. la documentazione di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia e/o del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), da parte degli operatori.
- 4) Il Comune promuove e organizza corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori al

fine di assicurare la qualità del servizio stesso nonché l'attività di tirocinio da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia di cui all'Art.3 del presente regolamento.

5)Il Comune di Pistoia pubblicizza nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo, comma 2, lett. b) e c).

ART.11. NIDO AZIENDALE

1) Il nido aziendale è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni figli di genitori dipendenti dell'azienda.

2) Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

3) La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali ed organizzative del contesto di riferimento, la ricettività del nido è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

- 4) I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune di Pistoia iscritti nella graduatoria comunale. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune di Pistoia.
- 5) Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
- 6) Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti di legge.
- 7) Il nido aziendale può essere costituito:
 - a. in locali interni ad aziende pubbliche e private;
 - b. presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
- 8) I nidi aziendali possono essere realizzati:
 - a. all'interno di locali o strutture già esistenti;
 - b. all'interno di locali o strutture di nuova costruzione
- 9) Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dall'art 6 del presente Regolamento , così come previsto all'art 26 bis

comma 7 del Regolamento Regionale.

10) Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'art. 6 del presente Regolamento, fatte salve le seguenti caratteristiche :
lo spazio minimo disponibile per i bambini non è inferiore ai 4 metri quadrati calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza

- a. gli spazi calcolati al fine del calcolo della proporzione tra spazi e bambino di cui al precedente comma sono quelli destinati alla attività di gioco e riposo.
- b. se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
- c. gli spazi dedicati al personale e ai genitori, quali la zona per colloqui e riunioni, gli spogliatoi e i servizi igienici, possono essere situati in locali non direttamente collegati agli spazi per i bambini

11) In ogni nido aziendale all'interno di locali o strutture già esistenti;
deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo di superficie non inferiore agli spazi destinati ai bambini all'interno della struttura.

12) L'area esterna di cui sopra deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

13) Ove si accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni il servizio può utilizzare gli spazi di verde facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

14) Nel caso in cui il Comune di Pistoia verifichi l'impossibilità a disporre dell'area esterna per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, rilascia l'autorizzazione come previsto dal vigente Regolamento Regionale.

15) Il servizio di nido aziendale che non ha l'uso di pertinenze esterne non accede al regime dell'accreditamento.

16) L'orario di apertura del nido aziendale è compreso fra sei e undici ore giornaliere.

17) La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un'educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Nel nido aziendale in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore ai diciotto mesi, la proporzione non è inferiore ad un'educatrice ogni nove bambini (1/9).

Per tutto l'orario di funzionamento deve essere comunque assicurata la compresenza di due operatori, di cui almeno un insegnante.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.12 – INFORMAZIONE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

- 1) Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
 - c. ottimizzare le procedure di iscrizione ai servizi.

- 2) Tali obiettivi sono perseguiti mediante :
 - a. la diffusione di materiale documentale e informativo,
 - b. avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione,
 - c. visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere

- 3) Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio.

- 4) Il Comune coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio , la raccolta di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

- 5) Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso , su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

- 1) Tutti i servizi educativi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta garantiscono la partecipazione delle famiglie attraverso modalità diversificate finalizzate ad una reale condivisione dell'esperienza educativa.
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.
- 3) La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
- 4) Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, è istituito il Comitato di gestione dei genitori.
- 5) Il Comitato di gestione è momento istituzionale della vita partecipativa dei servizi, organismo di partecipazione delle famiglie.

- 6) Il Comitato di gestione è formato dai genitori, dagli insegnanti e dal personale non docente. Il numero dei partecipanti può variare in base al numero di sezioni previste, e in particolare:
- a. I genitori possono variare da 2 a 4 per sezione.
 - b. Il numero degli insegnanti è di 1 a sezione,
 - c. il personale non docente è di uno per servizio
- 7) La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore
- 8) Il comitato di gestione è:
- a. punto centrale di riferimento per gli eventi che ruotano intorno ai servizi educativi (feste, incontri tematici, gite, visite a musei etc..)
 - b. luogo di informazione relativo alle iniziative rivolte ai genitori a livello cittadino
 - c. organismo di proposizione di azioni da sviluppare all'interno dei servizi educativi
 - d. punto di riferimento per gli altri genitori dei servizi educativi che si possono rivolgere al comitato di gestione per informazioni per segnalazioni o per iniziative da proporre
 - e. organo operativo e organizzativo di attuazione di eventi relativi ai servizi educativi o in raccordo con altri servizi del territorio
- 9) Gli organismi di partecipazione delle famiglie esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

10)La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, di 3 anni, i suoi componenti sono rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

11)Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

12)Il Comune assicura la presenza di un organismo formato dai Comitati di gestione degli asili nido comunali e da quelli degli asili nido accreditati per promuovere forme di scambio e condivisione.

13)Il Comune convoca almeno due volte l'anno, attraverso una conferenza generale , questo organismo di gestione.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.14- UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

- 1) Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini in età utile residenti nel Comune di Pistoia. In deroga a quanto sopra, nei limiti consentiti dalla disponibilità di posti, possono essere accolte le domande di bambini, non residenti nel comune, i cui genitori comprovino di prestare attività lavorativa nel territorio comunale -

- 2) L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, di sostenere il costo globale dell'accoglienza del bambino.

ART.15– DOMANDE DI ISCRIZIONE

- 1) Il Comune di Pistoia e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità informative.

- 2) Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri selettivi per l'accesso.
- 3) Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
- 4) Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi in gestione diretta.

ART.16 – GRADUATORIE DI ACCESSO

- 1)Il Comune di Pistoia predispone apposite graduatorie di accesso , qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi educativi comunali superi il numero dei posti disponibili, garantendo la trasparenza della procedura.
- 2)Il soggetto gestore privato deve regolamentare e rendere pubbliche le modalità di accesso ai propri servizi uniformandole per quanto possibile ai criteri adottati dall'Amministrazione comunale.
- 3) Il Comune di Pistoia predispone una tabella relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle

domande ai fini della composizione della graduatoria, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini disabili, o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di comprovato disagio sociale o economico.

4) Il Comune di Pistoia e i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

5) I bambini, già frequentanti un servizio educativo nell'anno scolastico precedente, hanno diritto all'accesso al servizio per l'anno successivo.

ART.17 – FREQUENZA

1) I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta garantiscono:

a. Prima dell'inizio della frequenza, un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;

b. Un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

c. forme di inserimento graduale con la presenza iniziale di un adulto familiare al fine di rispettare i ritmi individuali dei bambini.

- 2) Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
- 3) Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate ~~e/o~~ e ingiustificate superiori ad un mese può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
- 4) L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
- 5) Nei nidi d'infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso di posti liberi in seguito a rinunce si provvederà di volta in volta alla immediata sostituzione. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia, prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART.18– RETTE

- 1) Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta la partecipazione economica degli utenti è da calcolare relativamente alle spese gestione.
- 2) Il Comune di Pistoia, e comunque il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente comma, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica. o in caso di iscrizione congiunta per lo stesso anno scolastico di più figli nei servizi educativi 0-3
- 4) Alla condizione di morosità prolungata nel tempo per un periodo superiore a 30 giorni e nell'impossibilità di riscossione coattiva può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune di Pistoia e/o del soggetto gestore privato.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19- COORDINAMENTO TECNICO-PEDAGOGICO

- 1) Il Comune di Pistoia, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
 - c. .Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali , culturali, sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

2) Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

ART.20 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI INSERITI NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'OFFERTA.

- 1) Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
- 2) Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
- 3) Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi ricevuti è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- 4) Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
- 5) Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano

una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro del personale educativo prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

- 6) Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare.

ART.21– FORMAZIONE PERMANENTE

- 1) Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
- 2) Il Comune di Pistoia e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente utili per il monte ore annuale .

ART.22 – SERVIZIO DI REFEZIONE

- 1) Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
- 2) Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) elaborato da personale sanitario competente (medico - dietista) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. N°3 .

ART. 23 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

- 1) Il Comune di Pistoia e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti azioni:
- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO VII AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.24 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- 1) Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia, classificati all'art.1 del presente Regolamento, a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
- 2) I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal presente regolamento.
- 3) Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ai requisiti igienico sanitari e agibilità/abitabilità;
 - b) il possesso del documento di cui agli art.17-18-19 del D.Lgs 81/2008 ovvero la presentazione dell'autocertificazione di cui all'art.29 comma 5 D.Lgs.81/2008
 - c) la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento;
 - d) il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal presente regolamento;
 - e) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
 - f) la corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente e applicazione, per gli operatori aventi un rapporto di lavoro subordinato e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello previsto dal Contratto Collettivo di Categoria;

g) i requisiti soggettivi dell'educatore come previsti dalla Legge Regionale

h) la previsione del programma alimentare secondo le modalità di cui all'art.22 comma 2.

i) l'elaborazione del progetto educativo e organizzativo del servizio, definiti in relazione ai principi individuati nel presente regolamento comunale.

4) Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere al Comune di Pistoia domanda di autorizzazione al funzionamento.

5) Il rilascio da parte dell'Ente deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

6) Il Comune di Pistoia predispone un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di cui è titolare il SUAP

ART. 25 - PERIODO DI VALIDITÀ, RINNOVO, DECADENZA AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione è sottoposta a decadenza :

a) in caso di riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato

versamento degli oneri contributivi;

b))sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

c) il soggetto gestore quando non provveda a fornire, al Servizio Educazione e Formazione del Comune di Pistoia , entro il 15 gennaio di ogni anno i dati per il sistema informativo regionale, previsti dal regolamento regionale 47/2003 e successive modifiche e integrazioni

d) il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

2) I soggetti autorizzati sono obbligati a comunicare al Comune tutte le variazioni e le modifiche che intervengono in tempi successivi e che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione, in merito a:

a) titolarità dell'attività,

b) personale ausiliario e docente

c) progetto educativo

d) piano alimentare

e) regolamento di gestione

3) I soggetti autorizzati inviano al Comune di Pistoia entro il 15 gennaio di ogni anno contestualmente ai dati di cui all'art.1. comma c. le seguenti informazioni :

- calendario di apertura

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti

- capienza totale dei bambini (bambini iscritti a tempo pieno e bambini iscritti part-time)
- composizioni delle sezioni
- nominativi degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- organizzazione dei turni di servizio di tutto il personale
- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.
- costo orario, settimanale e mensile a carico delle famiglie

4) I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

ART. 26 – ACCREDITAMENTO

- 1) Tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, che possiedono l'autorizzazione al funzionamento e tutti i requisiti di qualità previsti, possono essere accreditati ad eccezione dei nidi domiciliari.
- 2) Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - l'impegno dichiarato ad intrattenere scambi con altri servizi della rete comunale;

- la periodica attività di formazione ed aggiornamento del personale nell'ambito dell'orario di lavoro un monte ore annuo di almeno 50 ore annue per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Pistoia;
- la presenza di un disciplinare sulla partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio secondo i principi individuati nel presente regolamento;
- l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni, collaborando con il Comune per la rilevazione del gradimento del servizio da parte delle famiglie;
- il disciplinare per le iscrizioni al Nido che preveda la riserva di posti per le emergenze e l'ammissione di tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o portatori di handicap, nonché di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
- il disciplinare dell'articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
- l'esistenza del Progetto Organizzativo del servizio privato con particolare riferimento alla presenza di figure differenziate per funzione educativa e funzione ausiliaria
- l'esistenza del coordinatore pedagogico che può essere reperito all'interno o all'esterno del servizio.
- l'applicazione per tutti gli operatori educativi ed ausiliari del rapporto di lavoro dipendente

- l' applicazione di i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsti per legge.
- la stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l'anno educativo e quella della sostituzione degli operatori assenti
- la progettazione educativa con particolare riferimento ai tempi della giornata educativa, l'organizzazione degli spazi
- stabilità e continuità del bambino nel gruppo di appartenenza.
-

3) Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria ed essenziale:

- a) per la possibilità di convenzionamento con il Comune di Pistoia;
- b) per la partecipazione a i Bandi di finanziamento Regionali.

4) Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune di Pistoia che deve procedere al rilascio entro 30 gg. dal ricevimento. Nel caso in cui l'accreditamento venga richiesto contestualmente all'autorizzazione, il comune ha 60 giorni di tempo per il rilascio. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, la domanda di accreditamento si intende accolta.

5) Il Comune di Pistoia elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento, che fa riferimento al Servizio Educazione all'infanzia.

ART. 27- PERIODO DI VALIDITÀ, RINNOVO E REVOCA ACCREDITAMENTO

- 1) L'accREDITamento è sottoposto a revoca se :
 - a) è accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'accREDITamento
 - b) è riscontrata la violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e il mancato versamento degli oneri contributivi
 - c) il soggetto gestore non consente al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

- 2) In caso di decadenza dell'autorizzazione, decade anche l'accREDITamento

- 3) I soggetti accREDITati inviano al Comune di Pistoia entro il 15 gennaio di ogni anno i seguenti documenti:
 - resoconto dettagliato sulla partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio, anche attraverso pareri acquisiti da parte dei genitori
 - resoconto dettagliato sulla partecipazione ai corsi di formazione e sugli incontri di lavoro di gruppo interni al servizio.

- 4) Il soggetto deve presentare alla scadenza del triennio dal rilascio dell'accREDITamento dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio

comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate.

ART.28 – VIGILANZA

1) Il Comune, mediante la struttura dei Servizi Educativi per la prima Infanzia e mediante personale tecnico individuato all'interno dell'Amministrazione Comunale in considerazione delle diverse professionalità, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio.

2) Il Comune dispone ispezioni nei servizi autorizzati e accreditati tese a verificare :

- a. le qualità ambientali, la conformità degli arredi e dei giochi
- b. il rapporto numerico adulto- bambino
- c. il progetto educativo e la sua rispondenza a quanto dichiarato
- d. la documentazione inerente l'organizzazione del servizio e del personale
- e. i requisiti professionali degli insegnanti e del personale ausiliario

3) Il Comune predispone forme e modalità di ispezioni occasionali, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione delle famiglie.

4) Il Comune di Pistoia predispone anche visite a carattere osservativo all'interno dei servizi autorizzati e accreditati con la presenza del proprio personale per verificare lo svolgimento della

giornata educativa.

5) Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione immediata del servizio.

6) Il personale di vigilanza può chiedere chiarimenti, informazioni, documentazioni su questioni che non possono essere rilevate direttamente o che risultino essenziali ai fini del controllo. Il personale di controllo redige apposito verbale da trasmettere al Dirigente del Settore e al gestore del servizio sottoposto a controllo.

7) La struttura ha l'obbligo di esporre in luoghi accessibili all'utenza una certificazione giornaliera indicante le presenze del personale e dei bambini per tutte le ore di apertura, firmata dal soggetto titolare o da un suo delegato.

8) Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

ART. 29 – SANZIONI

1) Ai soggetti gestori che erogano servizi educativi senza aver acquisito la previa autorizzazione al funzionamento il Dirigente dei Servizi Educativi dispone la chiusura immediata del servizio.

2) Qualora venga rilevata l'assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo all'autorizzazione e all'accreditamento o si rilevino inadempienze e violazioni al presente regolamento, si procede alla richiesta di ripristino delle condizioni nei termini seguenti :

- a) 7 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione delle mancanze relative alla igienicità dei locali dei bambini/e o adulti che devono essere ripristinate immediatamente;
- b) 40 giorni per i requisiti attinenti le condizioni generali della struttura, afferenti la ricettività, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni ed altri aspetti che non richiedano interventi edilizi;
- c) 90 giorni per specifiche motivazioni, per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

3) Nel caso in cui scaduto il termine assegnato non si provveda al ripristino delle condizioni necessarie si procede alla revoca e successiva decadenza dell'autorizzazione e accreditamento

4) Contestualmente all'assegnazione dei termini entro i quali il soggetto gestore deve soddisfare al requisito ovvero al ripristino delle condizioni dello stesso, sono stabilite oltre alle sanzioni previste per la violazione di norme urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie, le sanzioni amministrative come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Articolo 7 Bis

Euro :300

a) modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente Regolamento

Euro :400

- a) superamento di oltre il 20% rispetto a quanto autorizzato del numero di bambini/e ospiti della struttura;
- b) carenze riscontrate nella cucina e nello spazio adibito al porzionamento o nello spazio attrezzato per la somministrazione dei pasti e delle merende;
- c) condizioni igieniche inadeguate degli spazi utilizzati dai bambini/e, utilizzo di arredi e attrezzature con caratteristiche di pericolosità per bambini/e e adulti;
- d) altre carenze di tipo strutturale o igienico.

Euro 500

- a) mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 30– NORMA FINALE

- 1) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
- 2) Le strutture educative che non presentano tutti i requisiti tecnico strutturali previsti dal presente Regolamento dovranno adeguarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
- 3) Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato ad adeguarsi dal punto di vista strutturale a quanto previsto dal presente Regolamento, il Comune di Pistoia accerta tale impossibilità e valuta le possibili deroghe.

